

## COVID19 E AMMORTAMENTI CLUB DI CALCIO

### *Premessa*

L'impatto Covid-19 sui bilanci delle società è uno dei principali temi di confronto tra gli analisti, i professionisti, gli organi di controllo e gli amministratori.

Nelle società calcistiche che chiudono l'esercizio al 30 giugno il problema è diventato urgente e la valutazione di alcune particolari poste di bilancio potrebbe essere riconsiderata, anche alla luce dei correnti principi contabili.

Occorre, infatti, considerare che in un esercizio, nel quale un evento straordinario come il Covid ha ridotto i ricavi da ticketing, diritti tv e sponsor, l'adozione dei consueti criteri contabili, per i quali la Lega serie A ha chiesto un adeguamento alla FIGC, determinerebbe per tutte le società, nessuna esclusa, perdite superiori al capitale sociale e alle riserve che, in assenza degli specifici temporanei provvedimenti di emergenza<sup>1</sup>, determinerebbero lo scioglimento delle società *ex lege*.

Tale situazione, anche senza attendere la prossima entrata in vigore del "Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza"<sup>2</sup> anch'esso rinviato ex Covid, costituirebbe, comunque, un presupposto perché sia valutata la perdita della continuità aziendale<sup>3</sup> che, in situazioni di precario equilibrio finanziario potrebbe determinare una crisi irreversibile.

Al fine di poter esprimere differenti, e più coerenti con la situazione straordinaria, valutazioni contabili, nell'alveo dei correnti principi contabili, le società stanno individuando, in accordo con gli organi di controllo, metodi alternativi per la valutazione delle poste di bilancio maggiormente influenzate dal Covid, prima fra tutte gli ammortamenti.

È infatti evidente che mentre nella fase pre lockdown l'ammortamento del costo del cartellino a quote costanti, proporzionali alla durata del contratto, rappresentava correttamente il suo ammortamento, risulterebbe ora più complesso determinare una corretta ripartizione del costo nel caso in cui, come è avvenuto, sia sospesa l'attività.

---

<sup>1</sup> È importante notare che la normativa di emergenza (Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23) riguarda il periodo 9 aprile – 31 dicembre prevedendo (all.art.6) che non operi, fra l'altro il disposto di cui all'art. 2484 c.c., ovvero lo scioglimento della società per la riduzione del capitale sotto il minimo legale, né quello di ricapitalizzazione (art 2447 art. 2482 ter c.c.) ma rimane comunque l'obbligo di informativa dei soci

<sup>2</sup> Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

<sup>3</sup> Sempre il D.L.23/2020 prevede che nella redazione del bilancio siano comunque mantenuti i criteri contabili previsti in caso di continuità aziendale se questa sussisteva in precedenza (ndr la norma citata è più complessa e quindi si invia a leggere il testo come articolato del decreto), ma ciò non è ovviamente un esimente in caso di aggravamento di un dissesto; quindi la sussistenza della continuità aziendale deve comunque essere verificata a prescindere dalla sua rappresentazione contabile.

## ***OIC : modifica “metodo ammortamento”***

L'OIC<sup>4</sup> ha pubblicato una bozza sulla “Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali” che, integrando quanto già disposto dagli altri principi contabili, esamina il caso in cui i cespiti, nel caso qui trattato i calciatori, cioè il costo dei loro cartellini, siano stati inutilizzati o utilizzati molto meno rispetto alle normali capacità produttive.

In un'ottica sistematica occorre fare riferimento sia al principio contabile OIC 24 (Immobilizzazioni Immateriali) che al principio contabile OIC 16 (immobilizzazioni Materiali) laddove prevedono che i metodi di ammortamento devono assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore dell'immobilizzazione durante la stimata vita utile<sup>5</sup>.

Infatti entrambi i principi (OIC 16 - paragrafi 65 e 66 e OIC 24 - paragrafo 63) ammettono diversi metodi:

- ▶ il metodo a **quote costanti**, valore del bene (nel caso trattato, il costo del cartellino ripartito per gli anni di durata del contratto.
- ▶ il metodo a **quote decrescenti**, quando sia previsto che il bene sia utilizzato maggiormente nella prima parte della sua “vita utile” .
- ▶ il metodo **per unità di prodotto**, che consiste nel calcolare una quota di ammortamento basata sull'utilizzo atteso o sulla produzione ottenuta dal bene.

Inoltre la bozza OIC citata in precedenza ricorda che:

“Il metodo di ammortamento prescelto è riesaminato qualora non più rispondente alle condizioni originarie previste nel piano di ammortamento”.

Considerando che la sospensione delle attività ha comportato il differimento di molte partite, assimilabili nel caso trattato alle “unità di prodotto” dall'esercizio chiuso al 30 giugno scorso a quello successivo, è corretto ritenere che la modifica del metodo di ammortamento da “quote costanti” a “unità di prodotto”, garantisca una migliore ripartizione per competenza dei costi, con un significativo alleggerimento dei costi imputabili all'esercizio 2019/2020, che sarebbero così rinviati a quello successivo.

---

<sup>4</sup> Organismo Italiano di Contabilità – bozza del 16 luglio 2020

<sup>5</sup> OIC 24 par. 17: “La *vita utile* è il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di utilizzare l'immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso le quantità di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima di poter ottenere tramite l'uso dell'immobilizzazione”

### **Cambio del metodo di ammortamento e stima contabile**

Il cambiamento di metodo di ammortamento rappresenta una modifica di stima contabile ai sensi dell'OIC 29 ed quindi deve essere contabilizzato prospetticamente.

La citata bozza raccomanda di:

- a) stimare la capacità produttiva residua dell'immobilizzazione alla data del cambiamento di metodo di ammortamento;
- b) determinare le quantità prodotte nell'esercizio dalla data del cambiamento di metodo di ammortamento;
- c) calcolare la quota di ammortamento da imputare a conto economico moltiplicando il rapporto tra b) ed a) per il valore contabile dell'immobilizzazione, valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati, al tempo di tale cambiamento.

Assimilando le partite di calcio alle unità di prodotto e applicando tale metodo ai valori reali, come reperibili in rete, di una delle principali squadre di serie A, la riduzione dei costi in bilancio sarebbe di circa 28 mln/€:

Rif.	ammortamento "Covid" (unità di prodotto/partite)	ammortamento ordinario (a quote costanti/durata contratto)	differenza
1	91.715	120.375	28.660
2	2.666.667	7.000.000	4.333.333
3	4.876.190	6.400.000	1.523.810
4	3.809.524	5.000.000	1.190.476
5	4.059.406	5.327.972	1.268.566
6	1.923.810	2.525.000	601.190
7	3.687.619	4.840.000	1.152.381
8	3.047.619	4.000.000	952.381
9	3.375.150	4.429.883	1.054.733
10	1.351.403	3.547.434	2.196.031
11	5.925.926	7.777.778	1.851.852
12	1.000.000	3.500.000	2.500.000
13	380.952	1.000.000	619.048
14	2.857.143	3.750.000	892.857
15	2.438.095	3.200.000	761.905
16	1.676.190	2.200.000	523.810
17	1.219.048	1.600.000	380.952
18	186.466	244.737	58.271
19	6.531	8.571	2.040
20	110.053	6.933.351	6.823.298
<b>Totale</b>	<b>44.689.507</b>	<b>73.405.101</b>	<b>28.715.594</b>

Ovviamente la modifica del metodo di ammortamento non è un “pasto” gratis, gli effetti si trasleranno sull’esercizio successivo dove, salvo ulteriori provvedimenti d’emergenza, le regole saranno quelle vecchie, fra tutte, scioglimento *ex lege* salvo la ricapitalizzazione e, dal 1 settembre 2021, anche quelle nuove, Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza.

*Circolare redatta a cura del dott. Giovanni Capuano - Delegato Aicas Lombardia*